

## **CV185 – Generali – Invalidità permanente**

**Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 5 luglio 2018 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex art. 37 bis del Codice del Consumo.**

In data 28 febbraio 2018, è stato avviato il procedimento istruttorio CV185 – Generali – Invalidità permanente nei confronti della Generali Italia S.p.A per verificare l’esistenza di una presunta vessatorietà delle clausole contenute nei contratti relativi alle polizze: Generali Sei a Casa (ed. 1/6/2017); Generali Sei in Sicurezza (ed. 22/10/2016); Generali Sei in Viaggio (ed. 25/7/2015); Generali sei protetto (ed. 25/7/2015), Bene Persona Più (Generali Augusta ed.1/1/2014).

Le clausole in questione hanno ad oggetto l’intrasmissibilità agli eredi del beneficiario defunto prima degli accertamenti volti a stabilire la sussistenza dei postumi permanenti del diritto all’indennizzo da invalidità permanente.

### **OMISSIS**

4. Costituiscono oggetto del presente procedimento, limitatamente ai rapporti tra professionista e consumatori, le clausole, di seguito trascritte, contenute nei contratti relativi alle polizze: Generali Sei a Casa (ed. 1/6/2017); Generali Sei in Sicurezza (ed. 22/10/2016); Generali Sei in Viaggio (ed. 25/7/2015); Generali sei protetto (ed. 25/7/2015), Bene Persona Più (Generali Augusta ed.1/1/2014).

5. La vessatorietà riguarda lo specifico caso del decesso dell’assicurato che avvenga per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità e prima che la Compagnia abbia verificato la sussistenza di postumi permanenti della predetta invalidità. In questo specifico caso, le polizze considerate risultano escludere la possibilità di corrispondere l’indennizzo agli eredi del beneficiario defunto anche se lo stato di invalidità si era effettivamente consolidato, ma non era stato accertato dalla Compagnia.

6. Le clausole di seguito riportate, infatti, prevedono la possibilità di corrispondere l’indennizzo agli eredi del beneficiario defunto solo qualora il relativo importo sia già stato offerto o comunque determinato dalla Compagnia prima del decesso di quest’ultimo e, dunque, solo a seguito degli accertamenti assicurativi.

**Generali Sei a Casa (ed. 1/6/2017)**

*Sezione Infortuni*

*Art. 3.3 Invalidità permanente: la determinazione dell'indennizzo*

(...)

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga ai beneficiari l'importo liquidato o offerto.

**Generali Sei in Sicurezza (ed. 22/10/2016)**

*Sezione Infortuni*

*Art. 3.3 Invalidità permanente: la determinazione dell'indennizzo*

(...)

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga ai beneficiari l'importo liquidato o offerto.

**Generali Sei in Viaggio (ed. 25/7/2015)**

*Sezione Infortuni*

*Art. 1.2 Invalidità permanente*

(...)

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga ai beneficiari l'importo liquidato o offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

**Generali sei protetto (ed. 25/7/2015)**

*Sezione Infortuni*

Art. 4.2 Invalidità permanente: l'accertamento del grado

(...)

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga ai beneficiari l'importo liquidato o offerto.

**Bene Persona Più (ed. 1/1/2014)**

*Sezione Infortuni*

Art. 15 Modalità di pagamento dell'indennizzo

(...)

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente e per inabilità temporanea è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che gli indennizzi siano stati liquidati o comunque offerti in misura determinata, la Società paga ai beneficiari l'importo liquidato o offerto.

*Parte IV Invalidità permanente da malattia*

Art. 2

(...)

Il diritto all'indennizzo è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore dopo che l'indennizzo gli sia stato formalmente offerto in misura determinata dalla Società, quest'ultima corrisponde il relativo importo agli eredi dell'Assicurato secondo le norme della successione legittima o testamentaria.

**OMISSIS**

41. In forza delle considerazioni che precedono, risultano pertanto vessatorie le clausole sub III, in quanto privano gli eredi del diritto all'indennizzo nelle ipotesi in cui il beneficiario muoia prima degli accertamenti volti a provare il consolidato stato di invalidità e per fatto diverso da quello che ha generato quest'ultima.

42. Generali ha comunicato che modificherà le clausole eliminando la previsione sull'intrasmissibilità agli eredi del diritto all'indennizzo e anzi introducendo un'esplicita disciplina dell'ipotesi di decesso del beneficiario che avvenga per cause estranee a quella che ha generato

l'invalidità e prima degli accertamenti assicurativi volti a provarne i postumi permanenti. Disciplina volta a consentire agli eredi del beneficiario di percepire l'indennizzo da invalidità permanente qualora siano in grado di provare che il consolidamento dello stato di invalido permanente sia avvenuto prima del decesso. Pertanto, la modifica prospettata sarà idonea a rimuovere i profili di vessatorietà oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio del presente procedimento.

**OMISSIS**

RITENUTO in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto III del presente provvedimento, siano vessatorie ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lett. d), Codice del Consumo;

**OMISSIS**

**DELIBERA**

che le clausole di cui al punto III del presente provvedimento integrano una fattispecie di vessatorietà ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lett. d), Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

**OMISSIS**